“Bonus fiere”: istanza di rimborso entro il 30 novembre 2022

Il MISE, con D.dir. 9 settembre 2022, ha disposto, **dal 12 settembre 2022**, la **chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per il c.d. “buono fiere”**, contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 25-bis del Dl. n. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti” a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili.
L’indennità è stata istituita per consentire con più facilità la partecipazione del mondo produttivo agli eventi fieristici internazionali svolti nel nostro territorio nazionale. Il **canale telematico predisposto dal Mise** per la prenotazione del *bonus* ha cessato la sua attività, come specifica il decreto, dal 12 settembre 2022.

Tale norma riconosce un buono, del valore massimo di 10.000 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, **dal 16 luglio 2022** (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 50/2022) **al 31 dicembre 2022**, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Dopo la presentazione della richiesta, il Mise invia il buono a mezzo Pec comunicato dal richiedente, **secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande** e nei limiti delle risorse, pari a **34 milioni di euro per l’anno 2022**.

Per l’effettiva erogazione dell’agevolazione, tuttavia, i **beneficiari devono**:

- presentare **attraverso la medesima procedura informatica impiegata per l’inoltro della richiesta, ed entro il 30**

novembre 2022, data di scadenza del buono,

- **apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti agevolabili** effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

Il rimborso massimo erogabile è pari al **50% delle spese** e degli investimenti effettivamente sostenuti dai beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.
Per le istanze di agevolazione:

- che abbiano ad oggetto la partecipazione a **manifestazioni fieristiche** in programma **a dicembre 2022**,
- la dichiarazione in ordine all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, **entro e non oltre il 31 gennaio 2023**.

La mancata presentazione, entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione e la presentazione di documentazione incompleta sono causa di **revoca dell'agevolazione**.
Il Mise verifica la completezza e la regolarità delle richieste, determina il valore dell'agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, fermo restando il valore massimo del buono fiere e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento **de minimis**.

A seguito dell'esito positivo dei controlli, il Ministero, previa registrazione dell'aiuto individuale nel relativo registro o sistema, **provvede alla concessione mediante l'invio di apposita comunicazione all'impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse**, **entro il 31 dicembre 2022**, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica:

- del Durc,
- e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr n. 602/1973 (concernente la morosità nei confronti di una o più cartelle di pagamento).

(MF/ms)